

Sentenza del Tribunale del 7 febbraio 2012 — Hartmann — Lamboy/UAMI — Diptyque (DYNIQUE)

(Causa T-305/10) ⁽¹⁾

[«**Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo DYNIQUE — Marchio comunitario denominativo anteriore DIPTYQUE — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009**»]

(2012/C 80/26)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Marlies Hartmann-Lamboy (Westerburg, Germania) (rappresentante: avv. R. Loos)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente A. Pohlmann, successivamente G. Schneider, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Diptyque SAS (Parigi, Francia)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 7 maggio 2010 (procedimento R 1217/2009-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Diptyque SAS e la sig.ra Marlies Hartmann-Lamboy.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La sig.ra Marlies Hartmann-Lamboy è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 288 del 23.10.2010.

Sentenza del Tribunale del 2 febbraio 2012 — Goutier/UAMI — Euro Data (ARANTAX)

(Causa T-387/10) ⁽¹⁾

[«**Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo ARANTAX — Marchio nazionale denominativo anteriore ANTAX — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Uso serio del marchio anteriore — Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009**»]

(2012/C 80/27)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Klaus Goutier (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentante: avv. E. Happe)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: B. Schmidt, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Euro Data GmbH & Co. KG, Datenverarbeitungsdienst (Saarbrücken, Germania) (rappresentante: avv. D. Wagner)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI, del 1° luglio 2010 (procedimento R 126/2009-4), relativa ad un'opposizione tra la Euro Data GmbH & Co. KG, Datenverarbeitungsdienst e il sig. Klaus Goutier.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. Klaus Goutier è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 301 del 6.11.2010.

Sentenza del Tribunale del 7 febbraio 2012 — Dosenbach-Ochsner/UAMI — Sisma (Rappresentazione di elefanti in un rettangolo)

(Causa T-424/10) ⁽¹⁾

[«**Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario figurativo che rappresenta elefanti in un rettangolo — Marchi internazionale e nazionale figurativi anteriori che rappresentano un elefante e marchio nazionale denominativo anteriore elefanten — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza dei segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Carattere distintivo dei marchi anteriori**»]

(2012/C 80/28)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Dosenbach-Ochsner AG Schuhe und Sport (Dietikon, Svizzera), (rappresentante: O. Rauscher, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Mannucci, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Sisma SpA (Mantova) (rappresentante: F. Caricato, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 15 luglio 2010 (procedimento R 1638/2008-4), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Dosenbach-Ochsner AG Schuhe und Sport e la Sisma SpA

Dispositivo

- 1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 15 luglio 2010 (procedimento R 1638/2008-4) è annullata.
- 2) L'UAMI supporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Dosenbach-Ochsner AG Schuhe und Sport.
- 3) La Sisma SpA supporterà le proprie spese.

(¹) GU C 317 del 20.11.2010.

**Sentenza del Tribunale 2 febbraio 2012 — Almunia Textil/
UAMI — FIBA-Europa (EuroBasket)**

(Causa T-596/10) (¹)

[«**Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo EuroBasket — Marchio comunitario figurativo Basket — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009**»]

(2012/C 80/29)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Almunia Textil, SA (La Almunia de Doña Godina, Spagna) (rappresentante: J.E. Astiz Suárez, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: R. Manea, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: FIBA-Europe eV (Monaco, Germania) (rappresentante: T. Hogh Holub, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 6 ottobre 2010 (procedimento R 280/2010-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra l'Almunia Textil, SA e la FIBA-Europe eV.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) L'Almunia Textil, SA, supporterà, oltre alle proprie spese, anche le spese sostenute dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e dalla FIBA-Europe eV, ivi comprese, per quanto concerne quest'ultima, le spese indispensabili sostenute ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

(¹) GU C 80 del 12.3.2011.

**Sentenza del Tribunale del 7 febbraio 2012 — Run2Day
Franchise/UAMI — Runners Point (Run2)**

(Causa T-64/11) (¹)

[«**Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo Run2 — Marchi comunitari denominativo e figurativo anteriori RUN2DAY — Marchio Benelux figurativo anteriore RUN2DATE — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza dei segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009**»]

(2012/C 80/30)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Run2Day Franchise BV (Utrecht, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. H. Koenraad)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Pohlmann, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Runners Point Warenhandels GmbH (Recklinghausen, Germania) (rappresentante: avv. H. Prange)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI, dell'11 novembre 2010 (procedimento R 349/2010-1), relativa ad un'opposizione tra la Run2Day Franchise BV e la Runners Point Warenhandels GmbH.

Dispositivo

- 1) La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), dell'11 novembre 2010 (procedimento R 349/2010-1), è annullata.
- 2) L'UAMI e la Runners Point Warenhandels GmbH supporteranno, oltre alle loro spese, quelle sostenute dalla Run2Day Franchise BV.

(¹) GU C 89 del 19.3.2011.

**Ordinanza del Tribunale del 20 gennaio 2012 — Groupe
Partouche/Commissione**

(Causa T-315/10) (¹)

[«**Ricorso di annullamento — Concentrazioni — Decisione che dichiara la concentrazione compatibile con il mercato comune — Articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale — Irricevibilità**»]

(2012/C 80/31)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Groupe Partouche (Parigi, Francia) (rappresentante: avv. J.-J. Sebag)